

Sent 308/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. 79754 del

registro di segreteria, da XX C.F. omissis,

nato a omissis (omissis) il omissis

e residente in omissis (omissis) Via omissis

rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco La Gattuta

ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in

Roma, Viale Anicio Gallo 194;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona

del legale rappresentante pt, sede di Roma EUR via

J.E De Balaguer n.11, non costituito;

per il riconoscimento del diritto e la

riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 54

del DPR 1092/1973 con aliquota del 2,44%, e per la

corresponsione di quanto spettante oltre arretrati ed interessi e rivalutazioni di legge e spese legali al legale antistatario;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Vista l'Ordinanza n.14/2024;

Udito all'udienza odierna l'Avv. La Gattuta per il ricorrente, nessuno comparso per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, ex-dipendente del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è titolare del trattamento pensionistico dal 1-9-2021, liquidato con il sistema misto, con anzianità contributiva al 31-12-1995 di 14 anni e 8 mesi.

Previa richiesta in via amministrativa e diffida, ricorre in giudizio per la riliquidazione della pensione, per la quota retributiva, secondo i criteri previsti dall'art. 54 del DPR 1092/1973 riferito ai militari, con applicazione dell'aliquota del 44% con aliquota del 2,44% e la condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, e con

vittoria di spese al legale antistatario. A

fondamento della pretesa argomenta con profuse motivazioni e riferimenti giurisprudenziali anche alle decisioni nomofilattiche delle SSRR della Corte dei conti.

2. Con ordinanza n.14/2024 di questa Sezione il Giudice ha ordinato, ai sensi dell'art. 155 c.g.c., la notifica del ricorso introduttivo e dell'ordinanza stessa, non essendo in atti prova della notifica al convenuto.

3. L'INPS non risulta costituito, nonostante la regolarità delle notifiche.

4. All'odierna udienza l'Avvocato ha dichiarato che il sig. XX ancora non ha avuto la riliquidazione della pensione con l'aliquota del 2,44%. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

5. La questione in esame concerne l'individuazione della normativa applicabile alla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto al personale militare, cessato dal servizio con un'anzianità contributiva di oltre venti anni e che

al 31/12/1995 avesse maturato meno di 18 anni di servizio e persino meno di 15 anni, come nel caso in esame, e quindi l'interpretazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973 invocato.

6. Nonostante la regolarità della notifica effettuata, l'INPS non risulta costituito. Pertanto, va dichiarata la contumacia del convenuto.

7. Il ricorso è accolto con decisione in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, co. 4, nei termini che seguono.

Al fine di dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione, le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale si sono pronunciate con le Sentenze n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e 12/2021/QM/PRES-SEZ, sui quesiti se il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, DPR 1092/1973, spetti o meno al personale militare cessato dal servizio e collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni utile ai fini previdenziali, per la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, sia per coloro con oltre 15 anni al 31/12/1995, sia per chi vantasse meno di 15 anni a tale data.

8. In sintesi e con rinvio alle ampie motivazioni ivi espresse, le Sezioni Riunite per entrambi i casi (oltre e meno di 15 anni al 31/12/1995) hanno ritenuto applicabile l'art. 54, con un correttivo ricavato dalla disciplina pensionistica del 1995, mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno, ottenendo così il coefficiente di 2,44 % annuo, tenendo conto dell'effettivo numero di anni, inferiore ai 18 anni, di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

9. Al riguardo, si tiene conto anche della circolare INPS n.68 del 14-06-2022, che chiarisce che, a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalle sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n.12/2021/QM/SEZ del 2021, l'interpretazione va estesa anche al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato, in ragione del disposto di cui all'art. 61 del DPR 1092/1973 che va ad applicare la particolare disciplina pensionistica prevista per il personale militare(comparto difesa e per alcune

figure a esso equiparato), anche a detto personale operativo. (c-d-c- Sez. III Appello sent. 180/2021).

10. La circolare ha specificato che l'Istituto procede al riesame d'ufficio dei trattamenti pensionistici di detto personale con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni. Tuttavia, in atti non risulta la riliquidazione nei termini suddetti.

Tutto ciò considerato, avendo il ricorrente meno di 18 anni di servizio al 31/12/1995, il ricorso è accolto, con conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%, tenendo conto dell'effettivo numero di anni, inferiore ai 18 anni, di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

Sono pertanto dovuti al ricorrente i ratei così rideterminati, e, con riferimento agli oneri accessori sulla maggior somma spettante, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002 (rivalutazione monetaria limitatamente

all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

Le spese legali sono compensate, tenuto conto delle recenti pronunce delle Sezioni Riunite, in sede di nomofilachia e della circolare operativa dell'INPS del giugno 2022. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

dichiara la contumacia dell'INPS.

accoglie il ricorso, con conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione –qualora non già effettuata- della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

Per l'effetto, condanna l'INPS resistente al pagamento delle differenze così dovute sui ratei

arretrati, con interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA